

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

664° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 9
4 ^a - Difesa	» 17
5 ^a - Bilancio	» 25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 28
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 34
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 35

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia	<i>Pag.</i> 41
--------------------------	----------------

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 42
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 43
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

20^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,20.**IN SEDE REFERENTE*

(3578) GUBERT e BOREA. – *Modifiche al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di intrascrivibilità degli atti relativi a matrimoni celebrati all'estero*

(Esame e rinvio)

Il senatore BOSCETTO (*FI*), relatore per la 1^a Commissione, ricorda che in Italia, a differenza che in altri Paesi, come la Spagna, finora non è ammesso il matrimonio fra persone del medesimo sesso né viene dato riconoscimento pubblico ai contratti di convivenza. Tuttavia è possibile che persone del medesimo sesso contraggano matrimonio all'estero e ne chiedano la trascrizione in Italia.

Sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto a correggere il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. In particolare, prevede che l'autorità diplomatica o consolare competente proceda alla trasmissione degli atti formati all'estero ai fini della trascrizione solo se sono rispettati i requisiti per il matrimonio previsti dalla legge italiana. Stabilisce, inoltre, che gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari alle leggi italiane in merito allo stato civile. Infine, gli atti dello stato civile formati all'estero che riguardano cittadini stranieri residenti in Italia non possono essere trascritti nel comune dove essi risiedono, quando non siano conformi alle leggi italiane.

Rileva che il disegno di legge in titolo interviene su una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato e merita, a suo avviso, la sollecita attenzione del Parlamento per superare la situazione di incertezza che impedisce agli ufficiali dello stato civile di assumere le loro decisioni sulla richiesta di trascrizione di atti di matrimonio fra persone dello stesso sesso formati all'estero.

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la 2^a Commissione, dopo aver premesso di condividere le considerazioni espresse dal relatore Boschetto, ritiene che l'iniziativa in titolo, per il tema affrontato, meriti di essere esaminata con attenzione affinché si possa giungere al più presto alla sua approvazione, anche perché la legge costituirebbe, in un certo qual modo, una risposta anticipata a quegli orientamenti in divenire ed a quelle forze politiche che già cominciano a prospettare in Italia la possibilità di dare pieno riconoscimento alle unioni fra persone del medesimo sesso. Pur condividendo le linee ispiratrici dell'iniziativa, ritiene comunque necessario introdurre alcuni correttivi alle disposizioni in esame; in particolare, riferendosi all'intervento – operato con l'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in titolo – all'articolo 16 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 dichiara di non condividere la proposta di demandare all'autorità consolare la decisione se procedere alla trasmissione dell'atto ai fini della trascrizione sulla base di una valutazione circa la sussistenza del rispetto dei requisiti previsti dalla legge italiana per il matrimonio. Ritiene che a tale verifica debba essere comunque chiamato l'ufficiale dello stato civile, trattandosi altrimenti dell'attribuzione all'Autorità consolare di compiti che non sono naturalmente suoi propri. Conclude quindi il suo intervento facendo riserva di esprimere nel corso dell'esame eventuali altre osservazioni sull'iniziativa in titolo.

Il presidente PASTORE esprime apprezzamento per le finalità dell'iniziativa legislativa e condivide l'opinione dei relatori sulla sua urgenza.

Ritiene che l'attuale formulazione del testo possa determinare conseguenze indesiderate, anche perché modifica un regolamento di delegificazione con norme di rango legislativo. Sarebbe preferibile, a suo avviso, provvedere attraverso una delega, in modo che sia il Governo a determinare direttamente sul regolamento, oppure approvare una norma che definisca il principio generale dell'intrascrivibilità degli atti di matrimonio o dei contratti di convivenza tra persone dello stesso sesso, disponendo che il Governo modifichi conseguentemente il regolamento dello stato civile.

Le Commissioni riunite convengono di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 15 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

581^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3684) *Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui*

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 250, recante disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria e di rinegoziazione di mutui, nonché in materia di assistenza a soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali.

Illustra nel dettaglio le disposizioni in esame. In particolare, l'articolo 1 incrementa il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, al fine di consentire alle università di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese. All'articolo 2 si prevede che le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori siano effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e che gli eventuali maggiori oneri trovino compensazione nella minore spesa per interessi su titoli del debito pubblico. L'articolo 3 stabilisce che i soggetti affetti da sindrome da talidomide sono esentati dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate alla sindrome. L'articolo 4 riconosce un ulteriore indennizzo ad alcune categorie di soggetti emofilici danneggiati a causa della somministrazione di emoderivati. Infine l'articolo 5 esclude le Deputazioni e società di storia patria, in considerazione della loro natura privatistica, dall'applicazione delle norme che prevedono l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici ad essa collegati.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2871) MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Si procede alla votazione degli emendamenti al nuovo testo proposto dal relatore, pubblicati in allegato al resoconto di quella medesima seduta, già illustrati, sui quali il rappresentante del Governo aveva espresso il proprio parere.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) esprime parere favorevole all'emendamento 1.1 e contrario sui rimanenti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo del nuovo testo proposto dal relatore, sul quale il rappresentante del Governo aveva espresso un parere favorevole, è posto in votazione ed è accolto. I rimanenti emendamenti risultano conseguentemente preclusi.

La Commissione conferisce quindi al relatore Boschetto il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, come modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE annuncia il programma dei lavori della Commissione per la settimana successiva. Martedì 13 dicembre, dopo le consuete riunioni della Sottocommissione per i pareri e dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella seduta plenaria che avrà inizio alle ore 15 proseguirà l'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 3399 e 3345 (consulta araldica), dei disegni di legge costituzionale n. 553-B e connessi (modifica dell'articolo 9 della Costituzione) e dei disegni di legge nn. 3229 e 3025 (giornata nazionale contro la pena di morte).

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 15, riprenderà l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 2633 e 3053, in materia di elezioni di enti locali. Si svolgerà, inoltre, la discussione in sede deliberante del

disegno di legge n. 3653 (esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo) e del disegno di legge n. 3582, in materia di cittadinanza.

Giovedì 15 dicembre, alle ore 11,30, proseguiranno le audizioni informali in materia di riequilibrio delle rappresentanze elettive (disegni di legge nn. 1732 e connessi): interverranno la dottoressa Lùcia Borgia, vice presidente della Commissione pari opportunità, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Donne Elettrici (A.N.D.E.), la dottoressa Maria Ida Germontani, Coordinatrice nazionale delle politiche femminili di Alleanza Nazionale e la dottoressa Elizabeth Och dell'Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale. Alle ore 14,30, nella seduta plenaria, potranno trattarsi gli argomenti eventualmente non conclusi. Infine, alle ore 16, le Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento si riuniranno in sede congiunta presso la Camera dei deputati per ascoltare le comunicazioni del Ministro dell'interno sulla situazione in Val di Susa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL
RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2871**

Art. 1.

1.1

MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Integrazioni dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230)

1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano decorsi dieci anni dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile."».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

532^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 9,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Antonino CARUSO, constatata la mancanza del numero di senatori necessario per esaminare in sede consultiva gli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione, decide di sospendere la seduta, avvertendo che la stessa sarà ripresa dopo la conclusione dei lavori dell'Aula.

*La seduta, sospesa alle ore 9,20 è ripresa alle ore 13.**QUESTIONE DI COMPETENZA*

(3647) SEMERARO ed altri. – Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni

(Approvazione di questione di competenza)

Il PRESIDENTE informa preliminarmente la Commissione che risulta assegnato alla 10^a Commissione industria, commercio, turismo l'A.S. 3647 volto a modificare il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni, con particolare riguardo agli articoli 149 e 150 del citato decreto legislativo di cui il disegno di legge propone la soppressione in quanto dette norme non appaiono rispettose dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge-delega n. 229 del 2003 volti a tutelare i consumatori-contraenti e non i responsabili dei sinistri, come invece avviene con l'indennizzo diretto.

Propone pertanto alla Commissione di chiedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, la riconsiderazione della assegnazione già disposta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 561)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) si sofferma sulle disposizioni dello schema in titolo concernenti specificamente gli aspetti procedurali della materia disciplinare, a partire dagli articoli 15 e 16 in merito ai quali sottolinea l'esigenza di prevedere in modo esplicito il termine entro il quale l'azione disciplinare deve essere promossa dal Ministro. Relativamente poi al comma 8 del già citato articolo 16, sottolinea una difformità rispetto alla legge delega in quanto il predetto comma stabilisce che il corso dei termini previsti per il procedimento disciplinare sia sospeso se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale – richiedendosi in tal modo l'inizio di un processo in senso proprio – e non invece qualora per il medesimo fatto sia iniziato il «procedimento» penale, nozione quest'ultima – com'è noto – più ampia, in quanto include, oltre alle fasi processuali, quella delle indagini preliminari.

Quanto al comma 4 dell'articolo 17, pur costituendo lo stesso puntuale attuazione delle previsioni della legge delega, vanno evidenziate alcune perplessità connesse con la facoltà del Ministro della giustizia di richiedere copia degli atti del procedimento, prevista dal successivo articolo 18. Al fine di superare tali perplessità sarebbe opportuno che nel predetto comma 4, dopo le parole «rimangano segreti» venissero inserite le altre «nei confronti di qualsiasi altro soggetto».

Segue un breve intervento del relatore BOBBIO (*AN*) il quale non ritiene del tutto convincente il suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Fassone, pur essendo dell'avviso che nella formulazione del parere potrebbe valutarsi l'opportunità di invitare il Governo a prevedere alcune cautele aggiuntive in proposito.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) richiama quindi l'attenzione sulla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 18. Tale previsione presenta innanzitutto una vistosa difformità rispetto alla legge delega in quanto l'articolo 2, comma 7, lettera e), n. 2 di quest'ultima prevede che il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia proposto l'azione disciplinare ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione al «Consiglio superiore della magistratura»; la previsione dello schema indi-

vidua invece nella sezione disciplinare l'organo competente a decidere sull'opposizione presentata dal Ministro della giustizia adottando una soluzione palesemente non conforme alla delega che, nel contesto in questione, quando intende far riferimento alla sezione disciplinare, si pronuncia esplicitamente in tal senso. Peraltro la non conformità alla delega sotto il profilo testè considerato appare più che altro la conseguenza del tentativo del legislatore delegato di porre rimedio alle innegabili problematicità della previsione della legge delega di cui al citato articolo 2 comma 7, lettera e), n. 2. La facoltà del Ministro della giustizia di proporre opposizione avverso la richiesta del procuratore generale della corte di cassazione di declaratoria di non luogo a procedere appare, infatti, da un lato del tutto inutile visto che ai sensi del successivo comma 8 dell'articolo 18 – che costituisce a sua volta attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera e), n. 7 della legge delega – il Ministro della giustizia, nelle stesse ipotesi, può altresì direttamente formulare l'incolpazione e dare avvio a procedimento disciplinare. Dall'altro, la facoltà sopramenzionata rischia di determinare rilevanti difficoltà sul piano applicativo in quanto i componenti della sezione disciplinare che decideranno sull'opposizione dovranno considerarsi incompatibili a far parte della sezione disciplinare che deciderà in via definitiva sul fondamento dell'incolpazione, e ciò implica pertanto il rischio di rilevanti difficoltà nella formazione del collegio giudicante. Peraltro, a volere adottare una soluzione più conforme alla delega, prevedendo che la competenza a decidere sull'opposizione venga attribuita al Consiglio superiore della magistratura nel suo *plenum*, non si farebbe che aggravare il problema poiché l'incompatibilità riguarderebbe tutto il *plenum*, a meno di non stabilire che del *plenum* non facciano parte i componenti della sezione disciplinare. Quest'ultima soluzione sarebbe comunque, a suo avviso, al di fuori delle previsioni della delega ed implicherebbe, a sua volta, un ulteriore problema in quanto – considerata l'attuale composizione del C.S.M. e le disposizioni concernenti il *quorum* deliberativo dello stesso – il Consiglio si troverebbe nella impossibilità di deliberare sull'opposizione.

Sul punto da ultimo sollevato dal senatore Fassone seguono brevi interventi del senatore CENTARO (FI) – che ritiene fondato il profilo di non conformità alla delega su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Fassone in ordine al fatto che, quando la legge parla di «Consiglio superiore della magistratura», essa fa riferimento al *plenum* dello stesso e quindi non alla sezione disciplinare – del presidente Antonino CARUSO – il quale ritiene invece meritevole di approfondimento e compatibile con il quadro definito della legge delega la possibilità di prevedere che l'opposizione sia decisa dal Consiglio superiore dalla magistratura stabilendo però che di questo non debbano far parte i componenti della sezione disciplinare – nonché del relatore BOBBIO, il quale ritiene che la soluzione delineata nello schema in titolo si presti effettivamente ai problemi di ordine applicativo e ai dubbi di conformità alla delega evidenziati dal senatore Fassone e che pertanto, al riguardo, la soluzione preferibile sa-

rebbe forse quella di non dare attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), n. 2 della legge delega, tanto più che – come già osservato – ciò non determinerebbe alcun vuoto normativo alla luce della facoltà accordata al Ministro dal comma 8 dell'articolo 18 dello schema in titolo.

In conclusione, in ordine al tema della facoltà di opposizione del Ministro della giustizia in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere da parte del procuratore generale della corte di cassazione, la Commissione conviene che nel parere che verrà reso sia suggerito al Governo di attribuire la competenza a decidere sull'opposizione al *plenum* del C.S.M. stabilendo che però dello stesso non facciano parte i componenti della sezione disciplinare. Qualora tale strada dovesse risultare non praticabile, la Commissione inviterebbe il Governo a non esercitare la delega sul punto in questione.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), riprendendo il suo intervento, si sofferma sull'articolo 20 dello schema sottolineando, da un lato, la necessità che nel comma 1 venga precisato che chi deve essere sentito per ultimo è l'incolpato stesso e, dall'altro, l'opportunità di sostituire al comma 2 dell'articolo le parole «un provvedimento disciplinare» con le altre «una sanzione disciplinare», tecnicamente più corrette. In merito al comma 3, il senatore Fassone fa poi presente che, al di là della lettera della legge delega, sarebbe comunque auspicabile che il Ministro della giustizia avesse in ogni caso conoscenza dell'esito del procedimento disciplinare.

Passando all'articolo 24, va quindi rilevato che l'*incipit* dello stesso fa rinvio a previsioni eccezionali e di carattere transitorio che, come tali, non è opportuno siano inserite in una disposizione a regime dell'ordinamento giudiziario. La soluzione sistematicamente preferibile sarebbe quella di prevedere che la salvezza degli effetti delle disposizioni richiamate nel predetto *incipit* sia riportata in una distinta norma di coordinamento.

Il senatore Fassone si sofferma infine sull'articolo 30 dello schema in esame che sostituisce gli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario. In relazione a questi, l'oratore manifesta innanzitutto perplessità circa la conformità delle soluzioni adottate, se non alla lettera, quanto meno allo spirito della legge delega. Entrambi gli articoli iniziano, infatti, con una previsione generale di incompatibilità alla quale fa normalmente seguito una diversa previsione che stabilisce che la ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base di una serie di criteri che, peraltro, appaiono eccessivamente elastici. È sua opinione che sarebbe invece preferibile costruire le previsioni in questione mediante la tecnica regola/eccezione, stabilendo cioè che l'incompatibilità sussiste in tutte le situazioni che vengono già considerate in linea di principio e che essa può essere esclusa solo quando l'attività incompatibile è esercitata in modo del tutto sporadico e occasionale ovvero quando l'attività è esercitata in un settore diverso da quello nel quale il magistrato esercita le proprie funzioni e le

dimensioni dell'ufficio sono tali da escludere ogni possibilità di influenza, anche sotto il profilo dell'apparenza.

Da ultimo il senatore Fassone si chiede per quale motivo il nuovo testo dell'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario attribuisca rilievo al vincolo di parentela o di affinità sino al terzo grado, nelle ipotesi dallo stesso considerate. Tale soluzione non solo appare palesemente difforme dal disposto dell'articolo 2, comma 6, lettera *p*), della legge delega, ma introduce altresì una disparità di trattamento, rispetto ai casi considerati dal precedente articolo 18, della quale non è dato rinvenire alcuna giustificazione.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore.

Su proposta del relatore BOBBIO (*AN*), dopo che i senatori FASSONE (*DS-U*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) hanno annunciato a nome dei rispettivi Gruppi il voto contrario e il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore medesimo a redigere un parere favorevole condizionato alla soppressione dell'articolo 2 dello schema in titolo e con ulteriori osservazioni da formularsi tenendo conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d*), e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 554)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Il relatore BOBBIO (*AN*) dà brevemente conto di una proposta di parere relativa allo schema n. 554, che è pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), pur esprimendo soddisfazione per il recepimento di taluni rilievi da lui svolti in precedenza, dichiara di non poter aderire alla proposta conclusiva del relatore in ragione del fatto che i predetti rilievi – con particolare riferimento a quelli concernenti l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario – avrebbero dovuto indurre a ritenere impraticabile la delega in relazione ai profili considerati e, quindi, avrebbero dovuto portare a conclusioni diverse da quelle alle quali è pervenuto il relatore.

Anche il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) si associa all'avviso contrario espresso dal senatore Fassone.

Non essendovi altre richieste di intervento, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Commissione già convocata per le ore 14,30 di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 554

La Commissione giustizia del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si richiama innanzitutto l'attenzione sui commi 3 e 5 dell'articolo 1 dello schema, rilevando come il comma 3 utilizzi l'espressione «designare... il vicario...» mentre la legge n. 150 del 2005 fa ricorso anche in questo caso alla nozione di «delega» alla funzione di vicario. La terminologia utilizzata dal legislatore delegato appare probabilmente più corretta, ma la stessa dovrebbe essere coerentemente impiegata anche nel successivo comma 5. È cioè necessario che il citato comma 5 consideri separatamente la definizione dei criteri cui dovrà attenersi il procuratore aggiunto «designato» come vicario dalla definizione dei criteri cui dovranno attenersi i procuratori aggiunti e i magistrati «delegati» alla cura di specifici settori di affari. Diversamente il rinvio contenuto nel comma 5 alla delega di cui al comma 3 risulterà privo di senso, visto che quest'ultimo non contempla letteralmente alcuna delega

In ordine all'articolo 2, comma 3, deve sottolinearsi come i principi e i criteri ivi previsti siano esclusivamente quelli di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero di cui al medesimo comma 3 e vadano tenuti distinti da quelli cui fa riferimento il successivo articolo 4, in quanto la predetta legge n. 150 consente, solo nel caso di inosservanza dei primi, la revoca della delega in precedenza conferita.

In merito all'articolo 3, comma 1, va evidenziata l'opportunità di chiarire la portata applicativa dell'espressione «in modo espresso» e l'esigenza – di maggior rilievo – di prevedere che, qualora il procuratore della Repubblica intenda delegare la facoltà di assentire alla richiesta del fermo di indiziato di delitto, tale delega debba essere normalmente a favore di uno dei procuratori aggiunti e, solo nel caso in cui ricorrano particolari esigenze di servizio, a favore di un diverso magistrato.

Deve poi porsi attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema e, in particolare, all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Restando infatti vigenti i primi due commi del citato articolo, si determinerà una certa distinzione tra gli altri uffici del pubblico ministero e l'ufficio del procuratore della Repubblica, non potendo trovare applicazione i nuovi poteri attribuiti al procuratore della Repubblica, ad esempio, nei procedimenti disciplinari presso la Cassazione o nei giudizi innanzi ai tribunali di sorveglianza o in Corte d'appello. I sostituti procuratori in tali

casi, non trovando per essi applicazione le nuove disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema, dovranno risolvere gli eventuali contrasti con il procuratore generale sulla base dei criteri oggi vigenti. Ne conseguirebbe che in relazione a tali ipotesi, e limitatamente ad esse, dovrebbe continuare a trovare applicazione il predetto comma 3 dell'articolo 70 – di cui pertanto non dovrebbe essere disposta l'abrogazione ma piuttosto circoscritta la sfera di applicazione – venendo altrimenti meno la norma che attribuisce al procuratore generale il potere di direzione del suo ufficio. I sostituti procuratori avranno pertanto una disciplina diversa dei loro rapporti con il capo dell'ufficio del pubblico ministero a seconda che ci si trovi in primo grado, ovvero in appello o innanzi alla Corte di cassazione. Una conseguenza inevitabile della delega che, in una prospettiva *de iure condendo*, meriterebbe forse un ulteriore intervento del legislatore.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

196^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005 (n. 565)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il sottosegretario BOSI, prendendo la parola per dare risposta ai quesiti posti da numerosi senatori nella precedente seduta, evidenzia innanzitutto che la ripartizione dei contributi è stata effettuata tenendo conto delle osservazioni formulate negli anni scorsi dagli organi parlamentari competenti, in linea con le quali si sta procedendo ad un progressivo contenimento del numero dei destinatari, escludendo quei sodalizi ritenuti di minore interesse per la Difesa. Precisa quindi che nel 2005 tutte le risorse del capitolo 1352 (818.000 euro) sono state devolute alle associazioni ed agli organismi non appartenenti alla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane, alle quali è stata assegnata la somma di 3.100.000 euro per le celebrazioni del 60° Anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, somma ritenuta dalla stessa Presidenza di tale Confederazione pienamente soddisfacente.

Rileva quindi che il calcolo degli stanziamenti è basato anche quest'anno su criteri di generale proporzionalità rispetto alle assegnazioni pacificamente accettate dalle Associazioni e consolidatesi nel tempo, te-

nendo conto dell'entità delle richieste, dei programmi di lavoro prospettati, del numero degli associati, della rappresentatività rispetto alle Forze armate e dell'interesse per la Difesa, avendo primario riguardo al principio della sussidiarietà del contributo, che è eccezionale rispetto alle normali fonti di alimentazione finanziaria, e non può dunque essere rapportato alle complessive necessità economiche dei destinatari, né avere carattere di continuità. Ad esempio, con riferimento all'asserita sproporzione di assegnazioni tra l'Associazione Nazionale Alpini e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, non si è presa in considerazione la sola consistenza degli iscritti, bensì anche la rappresentatività dei sodalizi e le motivazioni delle singole richieste. Infatti, il primo riunisce personale di una sola specialità dell'Esercito, al contrario del secondo, che è il riferimento principale per l'intera Marina Militare. Nondimeno, se si fosse preso quale riferimento il numero degli iscritti, si sarebbe dovuto attribuire all'A.N.A. circa la metà della già esigua consistenza del capitolo, erodendo le assegnazioni alle restanti associazioni ed incidendo, paradossalmente, in misura pressoché insignificante sulle complessive ingenti disponibilità economiche dell'Associazione degli Alpini, comunque soddisfatta.

La motivazione dell'inclusione nell'elenco della Lega Navale deriva invece dalla sua finalità di promozione dell'amore per il mare, dello spirito marinaro e della conoscenza dei connessi problemi ed attività, con conseguente ritorno per gli interessi delle Forze armate che operano in tali ambiti, nonché nelle importanti iniziative culturali, naturalistiche e sportive da essa assunte.

Il presidente CONTESTABILE interviene brevemente per ribadire le proprie forti perplessità in ordine alla concessione di tale contributo a favore di un ente che, quanto alla promozione dell'amore per il mare e per lo spirito marinaro, non differisce da altri organismi ed associazioni, e non sembra dunque rivestire alcuna specificità tale da giustificare l'erogazione di un contributo a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il sottosegretario BOSI, riprendendo il proprio intervento, prosegue nella evidenziazione delle ragioni che giustificano l'erogazione di finanziamenti prevista nell'atto in esame. A tale proposito, nota che l'Istituto Affari Internazionali stimola la conoscenza dei problemi della politica internazionale e delle forme di organizzazione sopranazionale ed ha costanti rapporti di collaborazione con il Centro Militare Studi Strategici, nell'ambito del Centro Alti Studi della Difesa. Quanto all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, esso promuove la diffusione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario ed opera per la sua concreta attuazione, organizzando corsi internazionali sul diritto dei conflitti armati, sui diritti umani e sul diritto internazionale dei rifugiati, tutti di estremo interesse per la Difesa, che ne dispone la frequenza da parte di Ufficiali. L'Aeroclub d'Italia, invece, disciplina le attività nel campo aeronautico, favorisce la diffusione della cultura aeronautica e cura la pratica del volo tra i giovani, con con-

seguinte ritorno per gli interessi delle Forze armate che operano in tali ambiti, in termini di incrementate aspirazioni all'arruolamento.

I senatori NIEDDU (*DS-U*) e PALOMBO (*AN*) ed il presidente CONTESTABILE intervengono a rilevare l'assoluta inconferenza di tali ultimi organismi rispetto alle associazioni titolate a ricevere i contributi in questione.

Il sottosegretario BOSI ribadisce che sono le storie particolari delle singole associazioni a dare ragione del finanziamento che, nel caso specifico dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario andrebbe semmai incrementato, atteso che l'Italia è il Paese che fornisce la contribuzione più ridotta. Fa osservare che il Comitato Atlantico promuove e svolge, sia in ambito nazionale che internazionale, corsi di aggiornamento culturale e professionale, ritenuti di interesse della Difesa. Nota poi che l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, presente in Bosnia sin dal 1996, è strettamente connessa con il Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito che esplica attività ospedaliera.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) ed il presidente CONTESTABILE ribadiscono forti dubbi a proposito della concessione di finanziamenti a tale ultimo sodalizio.

Il sottosegretario BOSI, riprendendo il proprio intervento, si sofferma infine sulle ragioni alla base dell'erogazione di contributi a favore della Società Geografica Italiana, dell'Associazione Eserciti e Popoli, dell'Istituto Nazionale di Beneficenza Vittorio Emanuele III, rilevando in particolare che quest'ultimo ha lo scopo di assicurare vitto ed assistenza a prezzi contenuti, sostenibili con i modesti assegni di quiescenza di Ufficiali pensionati senza famiglia ed alloggio. Rileva quindi che per il 2005 è stato mosso un primo passo verso la piena attuazione delle indicazioni fornite da parte delle Commissioni difesa delle due Camere relativamente alla riduzione del numero dei destinatari interessati ai contributi in oggetto. In tale direzione il Governo intende procedere anche per il 2006, seguendo con particolare attenzione le osservazioni che saranno avanzate.

Il senatore MANFREDI (*FI*), premessa assoluta insoddisfazione per i chiarimenti forniti dal Governo, ricorda quindi che, già nelle precedenti occasioni e da ultimo nella scorsa seduta, aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di chiarire in via preliminare quali siano i criteri concretamente adottati nel ripartire i singoli stanziamenti e, di conseguenza, quali gli enti che abbiano diritto di rientrare in questo elenco. A tale riguardo, pur rilevando con favore le modifiche effettuate rispetto agli anni passati, ribadisce le perplessità sulla presenza all'interno di tale elenco di alcuni sodalizi che non sembrano aver titolo per rientrarvi.

Rileva quindi che la Commissione è ancora una volta chiamata ad esprimere un parere su una ripartizione già effettuata, mentre sarebbe assai

più logico che essa fosse chiamata pronunciarsi sui criteri che a tale scopo andrebbero seguiti. Questo aspetto dovrebbe a suo avviso costituire oggetto di una specifica osservazione al Governo, che andrebbe inoltre invitato a sottoporre in tempo utile tali criteri agli organi parlamentari. Per l'avvenire, sarebbe bene che, anziché limitarsi a conferire contributi agli enti in modo indiscriminato, la concessione dei contributi venisse dimensionata e rapportata alla consistenza e alla fondatezza di progetti predisposti dalle singole associazioni.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) nota che il sottosegretario Bosi non ha fornito in realtà alcun chiarimento ai rilievi formulati nella precedente seduta dalla Commissione. A tali osservazioni, dettate quasi più dal buon senso che da motivi politici, il Governo sembra reagire con un atteggiamento di assoluta chiusura, dimostrando assoluta incapacità di ascolto, in una logica di sostanziale sottoposizione alla struttura burocratica. Si tratta di una situazione inaccettabile, già più volte emersa in precedenti occasioni, rispetto alla quale occorre ribadire con forza che il Parlamento non può essere strumentalmente utilizzato per garantirsi il mero rispetto formale delle norme.

Concorda il senatore PALOMBO (*AN*), osservando che ci si trova di fronte ad una reiterata disattenzione nei confronti della Commissione e che questo atteggiamento, lungi dal costituire un comportamento adottato recentemente, era già stato da lui più volte evidenziato e stigmatizzato anche nel corso della passata legislatura. L'esame da parte della Commissione difesa degli schemi di decreto non può essere considerato alla stregua di un mero passaggio burocratico; egli auspica pertanto un radicale cambiamento di indirizzo e di atteggiamento da parte del Governo.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) condivide i rilievi avanzati nel corso del dibattito, rilevando che analoghe polemiche sono state sollevate da parte della Commissione affari esteri nel corso dell'esame di uno schema di decreto finalizzato al contributo ad enti a carattere internazionale. Tra essi rientra anche lo IAI, che dunque finisce col ricevere finanziamenti a carico dello stato di previsione, rispettivamente, sia del Ministero degli esteri che del Ministero della difesa. Nel corso del suddetto esame da parte della Commissione affari esteri, in particolare, il relatore aveva effettuato un'analisi dei bilanci e delle finalità degli enti ricompresi in quell'elenco, rilevando all'esito di essa che in molti casi i contributi concessi valevano in pratica unicamente a sostenere la struttura degli enti stessi. Sarebbe dunque indispensabile una più ampia documentazione da parte del Governo al fine di poter approfondire la fondatezza della concessione di contributi a favore di alcuni enti, giacché la continua inclusione di alcuni di essi nell'elenco non può certo trovare giustificazione alla luce della storia. Ciò vale, ad esempio, per il contributo fornito all'Aeroclub d'Italia, la cui natura e la cui finalità contrastano fortemente con la stessa *mission* del Ministero della difesa. Le notevoli perplessità

da tutti sostanzialmente avanzate e l'assoluta insufficienza della risposta fornita dal Governo renderebbero conclusivamente a suo giudizio ragione di un parere contrario della Commissione.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) ritiene che lo schema in esame dimostri l'assoluta prevalenza degli apparati burocratici rispetto alla politica, rilevando che anche un voto contrario della Commissione non sarebbe peraltro vincolante per il Governo. Alcuni dei contributi disposti sia pur esigui, non sembrano trovare giustificazione in un periodo di ristrettezze di bilancio come l'attuale. Occorrerebbe dunque un vigoroso superamento di questa situazione, che dovrebbe innanzitutto essere stimolato da parte del responsabile del Dicastero.

Il presidente CONTESTABILE, riassumendo i contenuti del dibattito fin qui svolto, propone alla Commissione di formulare un parere favorevole, esprimendo tuttavia insoddisfazione per i chiarimenti forniti dal Governo ed invitando il Governo a restringere gli enti destinatari delle somme a quelli più strettamente legati all'attività militare.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione delibera quindi di esprimere un parere favorevole con le osservazioni testé formulate dal Presidente (allegato al resoconto della seduta odierna).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa» (n. 571)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, nonché dell'articolo 7 della legge 14 novembre 2000, n. 331. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI (*FI*), il quale rileva che lo schema di regolamento è volto a ridisciplinare la materia dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, aggiornando gli aspetti ordinamentali degli organismi amministrativi e contabili ed accorpando le disposizioni recate da numerosi testi regolamentari in materia. Tra essi, in particolare, il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (RAU). Nel delineare il testo del nuovo regolamento, sono state previste direzioni e centri di intendenza che, retti da ufficiali tecnici di grado dirigenziale, possono essere costituiti sul territorio nazionale ed estero e sono state introdotte alcune pratiche forme di pagamento consentite dal nuovo sistema bancario. Sono inoltre previsti uno snellimento delle procedure negoziali, alienazioni in economia ai fini del tempestivo sgombero dei magazzini ed acquisti in economia per una serie di fattispecie collegate alla tutela della segretezza e degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, nonché una semplificazione delle procedure ai fini dell'accer-

tamento dei vari tipi di responsabilità. È inoltre stata adeguata la disciplina regolamentare in alcune materie, come quella relativa agli acquisti all'estero ed alle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia. In sintesi, il provvedimento si ispira alla massima semplificazione e speditezza delle procedure, procedendo nel contempo all'adattamento delle stesse sia alle numerose e profonde riforme intervenute (ad esempio, la normativa sul bilancio statale) sia alle modificazioni, altrettanto rilevanti, dei modi di impiego delle Forze armate, le quali rendono indispensabile un adeguamento delle disposizioni sull'organizzazione amministrativa.

Propone per queste ragioni di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta

(1100) CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria

(3340) LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3476 e sugli emendamenti ad esso riferiti, è necessario rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

SULLA RIPRESA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DELLA DISCUSSIONE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STATALI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) sottolinea l'opportunità che l'Assemblea del Senato riprenda quanto prima l'esame dei disegni di legge n. 2274 e n. 2275, già iniziato nella seduta antimeridiana del 10 febbraio scorso.

Concordano con tale esigenza, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori PALOMBO (*AN*) e MANFREDI (*FI*).

Condivide tale esigenza il presidente CONTESTABILE, il quale ricorda peraltro che la calendarizzazione in Assemblea dell'esame dei provvedimenti rientra nella competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 565**

La Commissione Difesa del Senato,

esaminato nella seduta del 7 dicembre 2005 lo schema di decreto in titolo,

manifestava viva insoddisfazione per i chiarimenti forniti dal Governo e lo invita a restringere il novero dei soggetti destinatari dei contributi a quelli più strettamente e direttamente legati al comparto della Difesa.

Con queste osservazioni, esprime conclusivamente, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

802^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario. Risulta eletto il senatore IZZO (*FI*), cui il PRESIDENTE rivolge parole di apprezzamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 556)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FASOLINO (*FI*), in sostituzione del senatore Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni e proponendo pertanto di rendere un parere favorevole sul medesimo schema.

Con l'avviso favorevole del presidente AZZOLLINI, previa verifica del prescritto numero di Senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), l'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale è stata ridotta di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e che, ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, sarà ridotta di altri 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, mentre, a seguito della mancata conversione del decreto legge n. 163 del 2005, non sarà applicata l'ulteriore riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 ivi prevista all'articolo 4, comma 1. Per tali ragioni, segnala la necessità di acquisire chiarimenti sulla differenza tra la quota residua disponibile indicata nel provvedimento in esame, pari a euro 11.812.067,37 e l'importo di euro 30.011.673 indicato nel bilancio assestato per il 2005 (Atto Senato n. 3525).

Stante l'assenza del Rappresentante del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, posto che è stata disposta la revoca, in relazione ad inadempienze da parte degli enti beneficiari, di alcuni contributi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004, per interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, propone che la Commissione gli conferisca mandato a chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare: «Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 29, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 18 marzo 2005», al fine di procedere all'approvazione dell'atto di indirizzo parlamentare necessario, ai sensi del citato articolo 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004, per l'individuazione degli interventi e degli enti beneficiari dei contributi statali rivenienti dalle suddette revoche. Ove l'assegnazione intervenga in tempo utile, il suddetto affare potrebbe essere pertanto iscritto all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla prossima settimana.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ODIERNE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15 e 15,15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

520^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Guido Bertolaso, Capo Dipartimento della protezione civile, l'ingegner Vincenzo Pozzi, Presidente ed Amministratore delegato dell'ANAS S.p.A., l'architetto Mauro Coletta, Direttore centrale autostrade e trafori, il dottor Giuseppe Scanni, Direttore centrale comunicazioni e relazioni esterne, e il dottor Fausto De Santis, Capo della segreteria tecnica della medesima società.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale e autostradale: audizione del Capo Dipartimento della protezione civile e del Presidente dell'ANAS in merito ai disagi provocati alla circolazione stradale sull'autostrada A6 Torino - Savona dalle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 2 e 3 dicembre 2005.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005.

Il presidente GRILLO riepiloga brevemente le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo, con particolare riferimento ai disagi provocati alla circolazione automobilistica sull'autostrada A6 Torino-Savona dalle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 2 e 3 dicembre 2005, in merito ai quali invita il Capo Dipartimento della protezione civile, dottor Guido Bertolaso, a riferire alla Commissione.

Il dottor BERTOLASO, Capo Dipartimento della protezione civile, deposita preliminarmente agli atti della Commissione una relazione sugli episodi di blocco del traffico veicolare verificatesi nel pomeriggio del 2 dicembre e nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre scorso sull'autostrada To-

rino-Savona. Riferisce quindi sui disagi alla circolazione stradale a seguito delle predette precipitazioni nevose elogiando la capacità di previsione meteorologica sviluppata, nel corso degli anni, dalle strutture militari e civili, di livello nazionale e regionale: le nevicate dei primi giorni di dicembre sono state infatti previste per tempo dai servizi meteorologici della Regione Liguria, della Regione Piemonte e dell'Aeronautica Militare che hanno individuato, con congruo anticipo, le aree interessate dalle precipitazioni nevose, all'interno delle quali ricade il tracciato della autostrada Torino-Savona. I dati nivometrici rilevati in tale occasione hanno evidenziato una precipitazione oraria di cinque centimetri di neve per un arco temporale di 10-12 ore, circostanza che l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte – struttura autonoma rispetto al Dipartimento della protezione civile – ritiene non eccezionale. A seguito della diramazione degli avvisi meteorologici i diversi livelli istituzionali preposti al governo del territorio sono stati allertati e hanno posto in essere le attività di propria competenza. Analoghi interventi non sono stati invece posti in essere dalla società che gestisce il tratto autostradale interessato dai disagi. Ritiene pertanto sia mancata la capacità di intervento operativo proprio da parte di quei soggetti privati che avrebbero dovuto assicurare la normale percorribilità dell'autostrada Torino-Savona. Sottolinea poi che l'azione di prevenzione svolta dal sistema della protezione civile si rivela efficace quando tutti i soggetti coinvolti svolgono la parte di loro competenza, come nel caso della recente piena del Tevere, in occasione della quale le diverse istituzioni interessate sono state in grado di operare in stretto coordinamento prevenendo situazioni di danno conseguenti ad una piena del fiume di portata storica. Ricorda poi le numerose proposte formulate nelle sedi competenti dal suo Dipartimento al fine di ridurre i disagi al traffico automobilistico causati da situazioni meteorologiche eccezionali, con particolare riguardo alla previsione del blocco del traffico merci, al rafforzamento del ruolo delle prefetture ed al miglior impiego delle informazioni sulle condizioni di viabilità e di traffico. A tale proposito pur apprezzando l'impegno profuso dagli operatori di Isoradio, non può non rilevare la necessità di un miglioramento dei servizi di infomobilità forniti agli automobilisti, manifestando la disponibilità del Dipartimento della protezione civile a svolgere l'attività informativa in questione.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PEDRINI (*Aut*) interviene sottolineando come, a distanza di un anno, la Commissione si trovi nuovamente, per la terza volta, a discutere sui disagi provocati alla circolazione stradale da precipitazioni nevose di carattere ordinario. Giudica poi ingiustificabile che responsabili dei disagi alla circolazione siano ritenuti i conducenti di automezzi pesanti quando tutti i soggetti interessati, ed in particolar modo la società autostradale concessionaria, erano stati messi al corrente dalla Protezione civile di ciò che si sarebbe verificato. Fa presente quindi la necessità di intervenire al più presto sulle capacità degli enti locali di far fronte alle esigenze di

protezione civile: stima infatti che l'80 per cento dei comuni italiani non sia pronto in caso di emergenza.

Il senatore PESSINA (*FI*) osserva che dalla relazione del dottor Bertolaso emerge evidente la responsabilità del gestore autostradale. Chiede quindi chiarimenti sugli obblighi in capo alle società autostradali a seguito delle direttive e degli annunci emanati dal Dipartimento della protezione civile.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) manifesta preliminarmente apprezzamento per la tempestività dimostrata dal Dipartimento della protezione civile nella diffusione delle informazioni meteorologiche, sottolineando che le conseguenze peggiori della nevicata si sono verificate unicamente nei tratti stradali gestiti dalle concessionarie autostradali. Le strade statali gestite dall'ANAS, nelle Regioni Piemonte e Liguria, non hanno infatti subito blocchi del traffico veicolare. Giudica pertanto ingiustificabile tale evidenza, alla luce dei considerevoli margini di profitto che le predette società concessionarie conseguono annualmente.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) rileva che nella documentazione fornita dal dottor Bertolaso mancano i dati relativi al tratto autostradale Asti-Alessandria, a proposito del quale chiede taluni chiarimenti.

Il dottor BERTOLASO, in sede di replica, manifesta la propria disponibilità ad integrare la documentazione fornita alla Commissione con i dati richiesti dal senatore Cambursano. Fa quindi presente la necessità di una maggiore responsabilizzazione dei gestori autostradali che, secondo le indicazioni fornite da alcuni utenti, hanno contribuito a creare situazioni di blocco del traffico facendo operare mezzi spazzaneve sprovvisti delle necessarie catene. Conclude infine ricordando di aver sollecitato la società che gestisce l'autostrada del Brennero a prevenire le situazioni di blocco del traffico che si sono verificate lo scorso anno a causa dell'elevato traffico in coincidenza del ponte per la festività dell'8 dicembre. Auspica al riguardo che le previsioni e gli avvertimenti del Dipartimento della protezione civile non trovino le società concessionarie impreparate o disattente.

Concluso l'intervento del dottor Bertolaso, il presidente GRILLO invita quindi l'ingegner Vincenzo Pozzi, presidente dell'ANAS S.p.A., a riferire sui fatti verificatisi a seguito delle nevicate del 2 e 3 dicembre scorso per la parte di competenza della società in questione.

L'ingegner POZZI, presidente dell'ANAS s.p.a., riferisce in merito alla gestione delle emergenze meteorologiche sulla rete autostradale nazionale evidenziando l'azione istituzionale svolta dall'ANAS nel settore delle autostrade in concessione, sia sul versante delle attività di indirizzo che su quello delle attività di controllo e vigilanza. Riepiloga quindi l'esito dell'indagine compiuta dall'ANAS a seguito degli eventi atmosferici verifica-

tesi il 29 gennaio ed il 28 febbraio 2004. In tali occasioni è stato infatti rilevato un insufficiente controllo dei veicoli allo scopo di constatare la presenza a bordo di catene, l'insufficienza dei mezzi spazzaneve impiegati nonché dei mezzi di soccorso per la rimozione dei veicoli che, posti di traverso, impedivano il normale flusso del traffico. Sono state quindi individuate alcune contromisure di carattere sanzionatorio da comminare ai gestori autostradali in caso di disservizi per neve e l'analisi sui sistemi di emergenza ha rilevato la fragilità dei modelli di gestione delle situazioni eccezionali predisposti dai concessionari autostradali. È pertanto emersa la necessità di adottare, anche nel nostro Paese, provvedimenti volti a limitare la circolazione dei mezzi pesanti in previsione di eventi meteorologici con significativo impatto sul traffico automobilistico, nonché la necessità di un unico canale radiofonico dedicato all'informazione sulla viabilità. Riassume quindi i contenuti delle circolari con cui l'ANAS, nel corso degli anni 2002, 2004 e 2005, ha indirizzato l'attività dei concessionari al fine di incrementare l'efficacia delle procedure in caso di emergenza. A seguito di tale attività di indirizzo le società concessionarie hanno risposto a quanto richiesto dall'ANAS sia sotto l'aspetto strutturale che gestionale. Fa poi presente l'esigenza di provvedere ad una revisione dalla formula del *price cap* con cui viene determinato il livello delle tariffe autostradali, ponendo a carico delle società concessionarie specifiche penalità nel caso in cui si verifichi un blocco dell'autostrada a seguito di precipitazioni atmosferiche. La riforma del sistema sanzionatorio non è tuttavia, da sola, sufficiente: è necessario infatti affrontare nodi critici quali la revisione e la integrazione delle norme sulla viabilità dei mezzi pesanti e la regolazione dell'afflusso dei veicoli alle tratte autostradali al fine di evitare i blocchi della circolazione.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) interviene facendo presente la difficoltà di procedere al blocco del traffico dei mezzi pesanti, poiché sulle autostrade italiane ed in prossimità di esse non esistono aree di sosta che permettano lo stazionamento di tali mezzi. Giudica inoltre necessario audire le società concessionarie per avere un quadro completo delle posizioni dei diversi soggetti responsabili delle misure da adottare in caso di condizioni meteorologiche critiche.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) ritiene che si possa fare a meno dell'audizione dei concessionari poiché ritiene che la responsabilità di ciò che è avvenuto nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre scorso sull'autostrada Torino-Savona sia comunque addebitabile all'ANAS, in quanto ente concedente. Il sistema illustrato dall'ingegner Pozzi per prevenire situazioni di blocco del traffico non ha dimostrato infatti di essere capace di evitare le situazioni di disagio del traffico che si sono poi verificate, mancando altresì di un efficace sistema sanzionatorio. Paventa quindi i pericoli che possono derivare al sistema viario nazionale dalla riforma recata dal-

l'articolo 6-ter della legge n. 248 del 2005 che ha convertito il decreto legge n. 203 del 2005 e che prevede la concessione a privati della gestione della rete viaria statale. Chiede infine se il presidente dell'ANAS abbia ottemperato alle proprie responsabilità di amministratore informando il Governo sui danni derivanti dall'applicazione della norma citata.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) fa presente che le strade statali gestite dall'ANAS non sono state interessate da problemi di blocco del traffico a seguito delle nevicate del 2 e 3 dicembre. Ciò attesta la capacità operativa e tecnica dell'ANAS di far fronte ad eventi atmosferici particolarmente pesanti. D'altro canto però sembrerebbe mancare all'ANAS la necessaria capacità di controllo delle attività poste in essere dal concessionario autostradale. Al riguardo chiede chiarimenti, domandando altresì quali siano i rapporti tra l'ANAS ed il Centro Nazionale di Coordinamento della Viabilità in relazione all'attuazione dei cosiddetti piani anti-neve.

Il senatore PEDRINI (*Aut*) paventa il rischio che eventuali sanzioni comminate alle società autostradali si ripercuotano in un aumento dei pedaggi pagati dagli utenti. Cita poi le esperienze dei paesi del nord Europa e del nord America – dei quali ha conoscenza diretta – che sono in grado di fronteggiare condizioni meteorologiche ben più avverse senza ricadute sui livelli di servizio assicurati agli automobilisti.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) rileva preliminarmente la periodicità con cui la Commissione si trova ad affrontare le problematiche del traffico causate dalle precipitazioni nevose. Ritiene poi che la responsabilità di quanto avvenuto debba comunque rinvenirsi in capo all'ANAS, sia nel caso in cui la convenzione stipulata non tenga conto dei disagi causati alla circolazione automobilistica dal disservizio del concessionario, sia nel caso in cui il concedente non adempia correttamente ai suoi obblighi di controllo delle attività del concessionario. Fa poi presente all'ingegner Pozzi che il piano anti-neve previsto per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è valido solo nella misura in cui riesca a prevenire effettivamente situazioni di disagio del traffico, a poco servendo un piano che sia incapace di prevenire disagi come quelli patiti dagli automobilisti bloccati sulla Torino-Savona. Conclude infine ricordando che per gli amministratori di una società per azioni vale il principio della responsabilità che trova applicazione anche nelle attività di controllo che l'ANAS deve effettuare sulle concessionarie autostradali e che non può limitarsi ad una mera attività di avvertimento.

Il senatore CICOLANI (*FI*) chiede se l'ANAS intenda procedere in giudizio contro la concessionaria autostradale della Torino-Savona a seguito di quanto avvenuto. Un'eventuale azione legale permetterebbe infatti di dare un segnale chiaro su come l'ANAS intende impostare i rapporti con le proprie concessionarie.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) ritiene che l'ANAS sia responsabile tanto nel caso in cui non abbia previsto nella convenzione di concessione adeguati meccanismi sanzionatori nel caso di disservizi da parte delle società autostradali tanto nel caso in cui non abbia ben vigilato sull'attuazione da parte di queste ultime delle cautele volte a prevenire i disagi del traffico. Chiede quindi chiarimenti in merito alle modifiche della formula del *price cap*, volte a penalizzare le concessionarie che forniscono un servizio non corrispondente, in termini qualitativi, a quanto previsto dalla convenzione.

Il presidente GRILLO interviene nel dibattito dichiarando di condividere gli interventi dei senatori Cicolani, Paolo Brutti e Donati e sostenendo che la responsabilità di quanto avvenuto non può essere imputabile unicamente ai conducenti dei mezzi pesanti. Fa poi presente all'ingegner Pozzi che, secondo quanto riferito dal dottor Bertolaso, la situazione di disagio al traffico sarebbe imputabile, in parte, anche ai mezzi spazzaneve del concessionario, i quali, sprovvisti di catene, si sono bloccati intralciando, a loro volta, la circolazione.

L'ingegner POZZI, in sede di replica, fa presente che l'ANAS ha sempre gestito i rapporti con i concessionari con la diligenza necessaria, ponendo in essere un'attività di controllo e di miglioramento continua. Gli strumenti sanzionatori allo studio mirano a rendere ancor più incisiva l'azione di controllo del concedente. Nel caso in cui verranno accertate responsabilità da parte dei concessionari, l'ANAS non esiterà ad adottare le sanzioni previste. Conclude infine sottolineando che la responsabilità di quanto avvenuto non può limitarsi al rapporto tra concedente e concessionario ma investe anche altri soggetti coinvolti nel sistema, non ultimi gli stessi utenti della strada che sono tenuti ad affrontare i viaggi in condizioni meteorologiche avverse adottando le necessarie cautele.

Il presidente GRILLO dichiara quindi concluse le audizioni in titolo rinviando il seguito della procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 7 dicembre 2005, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

356^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, necessari al fine della prosecuzione dell'esame. Ritiene pertanto che l'esame debba essere rinviato alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Informa al riguardo di aver già personalmente segnalato al Presidente della Commissione bilancio l'urgenza per la Commissione di acquisire i prescritti pareri parlamentari, onde poter proseguire l'esame dei provvedimenti. Tale questione potrà essere ulteriormente approfondita in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

459^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE RIZZI

Il presidente NOVI ricorda con commosse parole la scomparsa, avvenuta ieri, del senatore Rizzi, componente della Commissione ambiente, nella quale ha sempre profuso il proprio impegno. Persona dotata di grande autoironia, qualità assai rara nel mondo politico, il senatore Rizzi aveva ricoperto prestigiosi incarichi all'interno dell'Esecutivo, ad esempio, in qualità di sottosegretario di Stato al Ministero della difesa, dimostrando anche in tale veste la propria intelligenza ed il proprio senso di umanità. In un certo senso, il senatore Rizzi rappresentava un politico di vecchio stampo il quale, con grande disponibilità, si prodigava senza alcun risparmio, spesso intrattenendo rapporti diretti con il proprio elettorato che, quindi, conosceva assai bene.

Rivolge quindi parole di cordoglio alla famiglia del senatore Rizzi.

Accogliendo l'invito rivolto dal Presidente, i componenti della Commissione si levano in piedi ed osservano un minuto di silenzio.

IN SEDE REFERENTE

(3669) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (Esame e rinvio)

Il presidente NOVI, in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in titolo, diretto ad avviare a soluzione l'emergenza nel settore dello smalti-

mento dei rifiuti nella regione Campania attraverso misure urgenti volte a garantire la prosecuzione del servizio e l'incolumità delle popolazioni interessate. Tale provvedimento si rende necessario per contrastare la crisi operativa e tecnologica dimostrata dalle attuali società affidatarie del servizio (Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A.) che non hanno saputo garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità del combustibile da rifiuti (CDR) e della frazione organica stabilizzata (FOS). Di conseguenza, tale situazione impone di definire *ex lege* la risoluzione dei contratti, consentendo alla struttura commissariale di individuare con urgenza i nuovi affidatari.

Il decreto-legge n. 245 del 2005 è composto da 9 articoli, il primo dei quali, come detto, prevede la risoluzione *ex lege*, dei contratti stipulati nel 2000 e nel 2001. Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce nuovi compiti al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, anche con la revisione del piano di smaltimento dei rifiuti risalente al 1997. Attraverso gli adeguamenti di tale piano si intende in primo luogo assicurare la soluzione del problema della presenza di oltre 3 milioni di tonnellate di cosiddette ecoballe, in attesa della definitiva realizzazione dei termovalorizzatori, realizzazione che ha incontrato la resistenza delle popolazioni locali, contrarie a che in un territorio ristretto si concentri un vero e proprio polo per la lavorazione dei rifiuti. Tuttavia, anche per venire incontro alle legittime aspettative delle popolazioni di quei territori, il comma 3 dell'articolo 1 prevede il massimo coinvolgimento informativo delle stesse cittadinanze. Il comma 4, poi, istituisce un organo consultivo, denominato Consulta regionale per la gestione dei rifiuti, allo scopo di garantire la consultazione degli enti territoriali interessati.

Il comma 5 prevede la possibilità, per il Dipartimento della protezione civile, di avvalersi dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre il comma 6 stabilisce la durata dello stato di emergenza fino al 31 maggio 2006. Assai rilevante appare quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento della protezione civile di un contingente composto da personale del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, avente il compito di controllare la corretta attuazione delle iniziative intraprese per risolvere le situazioni emergenziali.

L'articolo 2, comma 1, attribuisce al Commissario il compito di recuperare la tariffa dello smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi, avvalendosi, se necessario, anche di procedure di riscossione coattiva. Il comma 2 introduce un meccanismo con il quale il Ministero dell'interno, in caso di mancato pagamento della tariffa, dispone la corrispondente riduzione delle risorse erariali spettanti ai comuni interessati. Si tratta di misure assai opportune, in quanto in passato i consorzi sono stati utilizzati, per lo più da parte di tutte le forze politiche, come strumenti elettorali; ciò ha determinato l'allontanamento dalle finalità per cui essi furono creati, con conseguente spreco di risorse pubbliche. Proprio al fine di evitare che tali inadempienze e malversazioni continuino a ricadere

sulle popolazioni interessate, si introduce il meccanismo descritto al comma 2 dell'articolo 2.

L'articolo 3 dispone che le risorse finanziarie attribuite al Commissario delegato siano obbligatoriamente finalizzate all'attuazione del nuovo piano regionale dello smaltimento dei rifiuti, mentre l'articolo 4 semplifica il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi. L'articolo 5 prevede incentivi per la raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso l'impiego di un contingente, finora sottoutilizzato, di circa 2.200 lavoratori. L'articolo 6 attribuisce al Commissario delegato il compito di disporre la realizzazione delle discariche di servizio e dei siti di stoccaggio necessari. Tale soluzione si rende indispensabile poiché la gran parte delle aree di stoccaggio finora realizzate sono rientrate nell'orbita di gestione della malavita organizzata. L'articolo 7 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, mentre l'articolo 8 prevede alcune abrogazioni.

In conclusione, con tale decreto-legge si intende finalmente operare una revisione radicale nel sistema di gestione dell'emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sia attraverso la individuazione di nuovi affidatari del servizio, sia mediante meccanismi che sanzionano gli enti locali e gli altri soggetti inadempienti.

Nell'auspicare una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, propone di fissare la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti entro le ore 16 di lunedì 12 dicembre 2005.

La Commissione conviene su tale ultima proposta del Presidente.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLORINO (AN), analogamente a quanto accaduto nel corso dell'esame del decreto-legge n. 14 del 2005, esprime il proprio dissenso anche nei confronti del decreto-legge in esame, nella convinzione che la propria posizione critica rispetto al provvedimento assunto dal Governo contribuisca a porre in evidenza le reali soluzioni che devono essere adottate per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania. E' di tutta evidenza infatti che i dati sull'emergenza in tale settore dimostrano il fallimento della politica, poiché indipendentemente dai riflessi morali pur rilevanti in questa vicenda, nessuna emergenza è mai durata così a lungo nella storia d'Italia. Infatti, tale situazione ha coinvolto pesantemente le popolazioni locali costrette a convivere con circa 3 milioni di tonnellate di ecoballe disseminate sul territorio, senza tralasciare poi lo spreco di circa 900 milioni di euro finora spesi inutilmente e la presenza di un CDR inadeguato.

Tuttavia, l'elemento maggiormente critico, amplificato dal decreto-legge in titolo, è costituito dalla reale utilità del Commissario straordinario per l'emergenza nel settore dei rifiuti, in quanto in tale settore si sta assistendo ad una proliferazione e sovrapposizione di competenze che chiamano in causa il Dipartimento della protezione civile e un nuovo organo

denominato Consulta regionale per la gestione dei rifiuti. Inoltre, l'inadeguatezza del decreto-legge n. 245 del 2005 si giustifica anche in base alla grandezza di risorse finanziarie messe a disposizione, appena 80 milioni di euro, sufficienti appena ad assicurare lo stipendio annuo dei circa 2.200 lavoratori che si prevede di impiegare.

Un'ulteriore soluzione che risulta assente nel decreto-legge in titolo avrebbe dovuto riguardare la sistemazione in altri siti dei 3 milioni di tonnellate di ecoballe, che prevedibilmente aumenteranno in futuro senza un corretto smaltimento; nessun progresso è poi riscontrabile anche per quanto concerne l'accelerazione nei lavori di realizzazione dei termovalorizzatori, come pure il ritorno alla gestione ordinaria, nonché il potenziamento della raccolta differenziata, che in Campania è ben al di sotto del 10 per cento. Inoltre, pur concordando con il meccanismo previsto dall'articolo 2, comma 2, in caso di mancato pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti, occorre rilevare che tale tariffa è aumentata negli ultimi anni. Suscita poi perplessità la previsione dei commissariamenti dei consorzi, qualora gli stessi non effettuino la raccolta differenziata.

Più in generale, lo stato di emergenza presente nel settore dello smaltimento dei rifiuti chiama in causa le responsabilità anche delle forze politiche di ispirazione ambientalista che non hanno contribuito al superamento di uno stato di emergenza così prolungato, forse perché alcuni loro esponenti hanno detenuto e detengono tuttora posizioni di comando nelle varie amministrazioni corresponsabili di questo sfascio. Tale situazione avrebbe quindi dovuto indurre a soluzioni più radicali, volte finalmente a chiarire le responsabilità esistenti che inizialmente attengono alla scelta non felice di affidare il servizio a una società che si è rivelata inadeguata; in secondo luogo, non si può dimenticare l'arricchimento della malavita organizzata, la stipula di consulenze assai onerose e del tutto ingiustificate, nonché un generale clima di illegalità che ha costituito il contesto nel quale si è radicata questa emergenza.

Per tali ragioni, ribadisce le proprie valutazioni negative su tale provvedimento, preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) rileva che il decreto-legge in titolo, come altri provvedimenti adottati in precedenza, pone in risalto una irragionevole differenza di trattamento tra le regioni dell'Italia settentrionale e quelle dell'Italia meridionale. Se infatti, come molti continuano a sostenere, ci si trova nella regione Campania di fronte ad una situazione fallimentare per quanto riguarda il settore dello smaltimento dei rifiuti, bisognerebbe conseguentemente individuare i soggetti tenuti a pagare per tale situazione, oltre a verificare in che modo sono state utilizzate le risorse finanziarie messe a disposizione. Inoltre, non si comprende come il decreto-legge in esame, più che farsi carico di preoccupazioni legate alla salvaguardia ambientale dei territori coinvolti, introduca misure in tema di sicurezza e di ordine pubblico che, forse, dovrebbero rimandare alle competenze di altri dicasteri, oltre a quello dell'ambiente.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) osserva che il decreto-legge in titolo prende atto di come l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania sia diventata normale. Se infatti vi è una responsabilità e un inadempimento da parte delle autorità locali, occorre una presa di posizione chiara, essendo inaccettabile che con lo strumento del decreto-legge si interferisca con le competenze di regioni e comuni, indipendentemente dalle professioni di federalismo manifestate da tutte le parti politiche.

Era quindi necessario individuare i soggetti responsabili di tale stato di crisi, senza ricorrere ulteriormente alla figura di commissari straordinari che, in base all'esperienza purtroppo ormai consolidata, non hanno spesso assolto i compiti cui erano stati chiamati. Infine, oltre alle perplessità insite nelle procedure ed in alcune misure contenute nel decreto-legge in titolo, appare scandalosa la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie che si potevano destinare ad altre finalità, come, ad esempio, il finanziamento per le leggi a tutela della montagna.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) ritiene irragionevole che da parte di alcuni senatori si siano espresse valutazioni critiche, talvolta esageratamente aggressive, nei confronti delle regioni dell'Italia meridionale. E' infatti innegabile che il decreto-legge in esame, in continuità con il decreto-legge n. 14 del 2005, si ponga l'intento di avviare a soluzione lo stato di emergenza presente nella Regione Campania, prevedendo in primo luogo la sostituzione delle società affidatarie del servizio che fino a questo momento si sono rivelate inadeguate a tale funzione. Inoltre, nel provvedimento sono contenute misure indispensabili per garantire la sistemazione dei 3 milioni di tonnellate di ecoballe, mentre si prevede il giusto coinvolgimento anche del Dipartimento della protezione civile che ha il merito di aver prospettato una pluralità di soluzioni.

È quindi chiusa la discussione generale.

Il presidente NOVI, in qualità di relatore, replicando ai senatori intervenuti, dopo aver fatto presente che l'allora presidente della regione Rastrelli si è contraddistinto a suo tempo come una delle poche personalità politiche che hanno tentato di superare lo stato di crisi in Campania, ribadisce che il decreto-legge n. 245 del 2005 introduce misure che nascono dal mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del C.D.R. e del F.O.S., nonché dal perpetuarsi di una gestione piuttosto disinvolta nel settore dello smaltimento dei rifiuti. A tale ultimo riguardo, ricorda di aver presentato un'interpellanza diversi anni fa con la quale si chiedeva la precisa individuazione dei soggetti responsabili di questo stato di crisi; tuttavia questa iniziativa, come altre sollecitazioni, non ha avuto alcun riscontro sia in sede politica sia all'interno del sistema mediatico locale. Inoltre, non solo come Presidente della Commissione ambiente, ma anche come componente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, è più volte intervenuto per richiedere misure volte a superare l'emergenza ambientale e si è recato personalmente presso la procura di Santa Maria

Capua Vetere per sollecitare le necessarie azioni da parte dell'autorità giudiziaria. Tuttavia nonostante i magistrati della Procura nazionale antimafia avessero anticipato come imminenti alcune misure di custodia cautelare, si deve constatare che a tutt'oggi nulla è stato fatto.

Pertanto, non è presente alcuna congiura contro la Campania; semmai i responsabili della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti sono coloro che realmente hanno congiurato nei confronti di questa regione. Di conseguenza, appaiono pretestuose le critiche rivolte nei confronti di un provvedimento che contiene novità sostanziali; ad esempio, con l'articolo 2, comma 1 si prevedono procedure di riscossione coattiva a carico di quelle amministrazioni comunali che hanno percepito gli introiti legati alla tariffa sui rifiuti, senza utilizzare le relative risorse per superare i problemi evidenziati.

Il sottosegretario VENTUCCI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Comunicazioni del Presidente

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

174^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(3672) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004 con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

532^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 9,25.*

(1645) TOMASSINI. – *Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(1928) TOMASSINI. – *Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali

(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo ha depositato una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame. Invita pertanto il relatore, sulla base dei suddetti chiarimenti, nonché delle considerazioni emerse nel dibattito, a formulare una proposta di parere sul testo, da sottoporre al vaglio della Sottocommissione.

Il relatore FASOLINO (*FI*), aderendo all'invito del Presidente, illustra la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le attività relative alla custodia degli albi professionali rientrano nella ordinaria competenza del Ministero della giustizia e, pertanto, possono essere svolte con le risorse ed i mezzi esistenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

nel presupposto che l'iscrizione ai nuovi ordini ed albi professionali non comporti per gli interessati il diritto a trattamenti economici superiori o ad inquadramenti in qualifiche più elevate;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.";

b) che all'articolo 4, comma 1, le parole: "del bilancio dello Stato", siano sostituite dalle altre: "della finanza pubblica";

c) che al comma 1 del medesimo articolo 4, dopo la lettera *h)*, siano aggiunte le seguenti: "*i)* prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti.";

d) che all'articolo 5, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.";

e) che all'articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.";

f) che al medesimo articolo 6, venga soppresso il comma 5 e che, conseguentemente, al successivo comma 6, dopo le parole: "nell'assistenza infermieristica" siano inserite le altre: ", incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa,".».

Su proposta del PRESIDENTE, stante anche l'assenza del rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3474) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuta una nota di chiarimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che fornisce risposta alle questioni finanziarie evidenziate nella scorsa seduta sul disegno di legge in titolo. Da tale nota, similmente a quanto emerso durante l'esame di analoghi provvedimenti (da ultimo l'atto Senato n. 3401), risulta che le disposizioni di agevolazione fiscale contenute nella Convenzione di cui al disegno di legge in esame non determinano variazioni di gettito di carattere significativo, mentre, per quanto concerne le spese relative alla Commissione mista e alla Commissione arbitrale per la risoluzione amichevole delle controversie di cui all'articolo 25 della Convenzione, nonché le spese per le attività di assistenza nella riscossione delle imposte, previste dall'articolo 29, è da ritenere che rivestano carattere meramente eventuale e che, comunque, ad esse si possa provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già svolte ordinariamente dai competenti uffici.

Propone pertanto di conferire mandato al relatore a rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

– preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui dalle disposizioni di agevolazione fiscale della Convenzione di cui al disegno di legge in esame non derivano significative variazioni di gettito;

– nel presupposto che le spese di funzionamento della Commissione mista e della Commissione arbitrale previste per la composizione amichevole delle controversie di cui all'articolo 25, nonché le spese connesse alle attività di assistenza per la riscossione delle imposte di cui all'articolo 29, rivestano carattere meramente eventuale e che, in ogni caso, rientrino nell'attività ordinaria delle amministrazioni preposte, per cui ad esse si farà

fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2005

67^a Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3383) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998: parere favorevole;

(3645) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004: parere favorevole.

alla 4^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 27-bis) Paolo FRANCO ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale»: parere favorevole.

alla 14^a Commissione:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (Com (2005) 531 definitivo (n. 14): parere favorevole.

